

PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED INFORMATIVO ALLA FUNZIONE DI MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA DI GOVERNO E PARLAMENTO SVOLTA DALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

# PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG 89508055F3

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO



#### PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "Autorità" o "Amministrazione"), con la determinazione del Direttore della Direzione Relazioni esterne ed istituzionali (di seguito, per brevità, denominata "DREI") dell'Autorità del 13 luglio 2021, n. 01/DREI/2021, ha disposto di avviare - tramite la pubblicazione di uno specifico avviso esplorativo sulla piattaforma SINTEL di e-procurement della Regione Lombardia - una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata - in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza - a identificare la platea dei potenziali affidatari del servizio di supporto tecnico ed informativo alla funzione di monitoraggio dell'attività normativa, nelle materie di competenza dell'Autorità, di Governo e Parlamento nonché delle Regioni e di altre Istituzioni svolta dalla DREI -Unità Affari Legislativi e Istituzionali- dell'Autorità.

In esito al predetto avviso, l'Autorità - con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della DREI del 22 ottobre 2021, n. 02/DREI/2021 - ha disposto l'avvio della procedura telematica - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**DL Semplificazioni**") - del medesimo servizio di cui in precedenza.

Come già stabilito in via preliminare nell'avviso, la procedura telematica:

- avverrà tramite invito simultaneo a tutti i soggetti qualificati in esito all'avviso a presentare, tramite la piattaforma telematica SINTEL, le rispettive offerte;
- verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente documento, nelle Condizioni di contratto e nel Capitolato tecnico.

Alla presente procedura, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "*Codice*"), dal DL Semplificazioni così come da ultimo modificato e le norme e disposizioni dagli stessi espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti della procedura di affidamento sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice e nel DL Semplificazioni così come da ultimo modificato ed applicabili agli appalti di servizi - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio specificate nelle Condizioni di contratto e nel Capitolato tecnico, quali parte integrante e sostanziale della procedura di affidamento CIG 89508055F3.

Il Responsabile del procedimento - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è il dott. Stefano Conti nella sua qualità di Direttore della Direzione Relazioni esterne ed istituzionali dell'Autorità. Lo svolgimento della procedura di selezione del contraente avverrà con il supporto - giusta determinazione n. 02/DREI/2021 in precedenza citata - del personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Nel seguito del presente documento con il termine di "*Appaltatore*" e/o "*Affidatario*" deve intendersi l'operatore economico aggiudicatario della procedura di affidamento e con il quale l'Autorità stipulerà il contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice l'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al successivo art. 6.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione di posticipo.

Il presente Disciplinare contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura, la compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di affidamento.

#### ART. 1 - NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'APPALTO.

Costituisce oggetto generale del servizio l'espletamento di un supporto tecnico ed informativo alla funzione di monitoraggio dell'attività normativa, nelle materie di competenza dell'Autorità, di Governo e Parlamento, nonché delle Regioni e di altre Istituzioni svolta dalla DREI - Unità Affari Legislativi e Istituzionali - dell'Autorità.

Più nel dettaglio l'attività di supporto richiesta ha per oggetto la

A. individuazione, raccolta e catalogazione delle informazioni riguardanti i testi normativi di interesse dell'Autorità, con specifico riferimento all'energia elettrica, al gas, ai servizi idrici, ai rifiuti, al



teleriscaldamento e teleraffrescamento, all'ambiente, alla politica economica, nonché agli atti ed ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione per le novità in materia di Autorità amministrative indipendenti;

- B. individuazione e trasmissione tempestiva degli emendamenti di interesse dell'Autorità presentati ai provvedimenti all'esame del Parlamento con riferimento alle materie indicate al precedente punto A., nonché pronta ricostruzione dei medesimi provvedimenti alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare di approvazione;
- C. individuazione e rapida trasmissione degli atti di sindacato ispettivo delle Camere di interesse dell'Autorità, con specifico riguardo all'individuazione, alla raccolta ed alla catalogazione delle interrogazioni, delle mozioni e delle risoluzioni parlamentari per le materie summenzionate.

Nello specifico, le modalità del servizio sono esplicitate in dettaglio nel Capitolato tecnico al quale si rimanda per ogni più ampia specificazione e che costituirà documento essenziale del contratto, anche se ad esso non allegato, che verrà stipulato con l'Appaltatore secondo lo schema di cui alle Condizioni di contratto.

Il contratto sarà stipulato "a corpo".

Il totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice, viene stimato in complessivi 100.000,00 euro (I.V.A. esclusa) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso l'opzione di prosecuzione eventuale del servizio per ulteriori dodici mesi.

L'impegno massimo spendibile annuale, per il servizio esplicitato, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante per l'Autorità - in complessivi euro 25.000,00 (I.V.A. esclusa). Il predetto importo costituisce la base d'asta su cui i concorrenti dovranno formulare la propria offerta economica.

In ogni caso l'effettivo importo contrattuale sarà definito in esito all'aggiudicazione efficace della procedura sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario della procedura di affidamento.

In considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto di cui alla presente procedura ed a seguito di attenta valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze si è accertato che il servizio oggetto del presente appalto non produce interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell'Autorità e viceversa.

Pertanto, l'importo dei soli costi d'interferenza è pari a 0 (zero).

Stante la prevalenza di prestazioni di natura intellettuale - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice - non sono stati quantificati i costi della mano d'opera né è richiesta ai concorrenti l'indicazione dei costi della sicurezza attinenti all'appalto.

#### ART. 2 - FORME DELLE COMUNICAZIONI - RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Come stabilito la procedura di affidamento avviene per il tramite della piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo <a href="https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria">https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria</a>, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma; conseguentemente tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Autorità e gli operatori economici invitati alla presente procedura di affidamento - ai sensi dell'art. 52 del Codice - avverranno per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita sezione "comunicazioni procedura" della piattaforma SINTEL.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 16.00 del 9 novembre 2021.

L'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo. L'Autorità fornirà le relative risposte entro il giorno 12 novembre 2021.

Sarà inviata, tramite SINTEL al singolo concorrente richiedente, la risposta al quesito posto. I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenute sostanziali dall'Amministrazione, comunque anche inviate agli altri concorrenti sempre tramite SINTEL, omettendo il nome del concorrente richiedente il chiarimento.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla procedura di affidamento e/o inerenti all'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.



Le note di precisazione e di chiarimento trasmesse dall'Autorità fino al termine di presentazione delle offerte sono da considerarsi parte integrante della documentazione della procedura di affidamento e formano un unico *corpus* documentale.

#### ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO-SUBAPPALTO

Le attività oggetto del servizio avranno una durata di 36 (trentasei) mesi a far data dal verbale di inizio attività che sarà sottoscritto tra le parti.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - entro l'ultimo anno del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi.

# ART. 4 - SUBAPPALTO

In ragione della natura specialistica delle attività - prettamente intellettuali - oggetto dell'appalto, nonché delle loro modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni, non è ammesso il subappalto.

#### ART. 5 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà affidata - anche in presenza di una sola offerta formalmente valida - in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	70,00 punti complessivi
Offerta economica	30,00 punti complessivi
TOTALE	100,00 PUNTI

L'affidamento sarà effettuato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultato dalla somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Il punteggio totale ( $P_{TOT}$ ) per ciascun concorrente sarà così determinato:  $P_{TOT} = P_{OT} + P_{OE}$ 

# dove:

- per P<sub>OT</sub> si intende la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (componente qualitativa) di cui al successivo 5.1;
- per P<sub>OE</sub> si intende il punteggio attribuito all'Offerta economica di cui al successivo 5.3.

# § 5.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

In via preliminare si precisa che i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa, rappresentati nel presente paragrafo, sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità.

Il punteggio dell'offerta tecnica (P<sub>OT</sub>) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 1 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice (di seguito anche denominata "Commissione").

Dal numero 1 e fino al numero 3 della successiva tabella n. 1 sono definiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le relative modalità di attribuzione e il punteggio massimo attribuibile.



Tabella n. 1: criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

Numero	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti "D" max
1	Prova tecnica del servizio	La relazione, predisposta nei termini di cui al successivo art. 7, punto 2, lettera a), sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento:	40
		a. alla pertinenza ed all'esaustività dei documenti monitorati ed allegati alla relazione con particolare riferimento ai temi di potenziale interesse dell'Autorità;	
		b. alla descrizione ed alla chiarezza espositiva documentale della scheda contenente l'indicazione e lo stato dell'arte di tutte le norme di provenienza parlamentare di potenziale interesse dell'Autorità, inclusi gli atti di sindacato ispettivo depositati alle Camere;	
		c. alla ricostruzione dei provvedimenti di interesse dell'Autorità, che nel frattempo sono stati eventualmente discussi, con le modificazioni apportate durante l'esame parlamentare, ivi compreso i testi dei provvedimenti di interesse approvati dal Consiglio dei ministri ed eventualmente dalle Regioni ed altre Istituzioni nel periodo stabilito;	
		d. all'esame dei provvedimenti di interesse dell'Autorità con riferimento a completezza, chiarezza, ordine e sistematicità nell'esposizione delle informazioni;	
		e. alla capacità di effettuare una preventiva scrematura dei provvedimenti di possibile interesse per l'Autorità.	
2	Professionalità/composizione del gruppo di lavoro proposto che svolgerà il servizio	La relazione predisposta nei termini di cui al successivo art. 7, punto 2, lettera b), sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento:	20
		a. alla effettiva presenza di un gruppo di lavoro composto dalle due risorse minimali richieste;	
		<ul> <li>alle competenze ed alle esperienze - desumibili dai "curricula" dei singoli componenti il gruppo di lavoro allegati alla relazione - del gruppo di persone che la società metterà a disposizione per l'esecuzione del servizio richiesto;</li> </ul>	
		c. all'esperienza del gruppo di lavoro maturata nel settore energetico al fine di rilevare una maggiore sensibilità nell'individuazione, raccolta e catalogazione delle informazioni riguardanti i testi normativi di interesse dell'Autorità stessa, con specifico riferimento all'energia elettrica, al gas, ai servizi idrici, ai rifiuti, al teleriscaldamento e teleraffrescamento, all'ambiente, alla politica economica, agli atti ed ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle novità in materia di autorità amministrative indipendenti.	



3	Caratteristiche generali del servizio proposto	La relazione predisposta nei termini di cui al successivo art. 7, punto 2, lettera c), sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento: a. alla proposta globale del servizio proposto; b. alla metodologia adottata, al fine di valutare l'approccio della società allo svolgimento del servizio in coerenza con le esigenze funzionali ed organizzative e gli obiettivi dell'Autorità; c. al confronto/raffronto tra la metodologia descritta e la metodologia, e conseguente risultato, utilizzata effettivamente per l'esecuzione della prova tecnica; d. agli aspetti tecnici, organizzativi e funzionali del servizio proposto ritenuti dal concorrente migliorativi rispetto alla descrizione del servizio di cui al Capitolato tecnico, da intendersi offerti senza oneri aggiuntivi per l'Autorità, ossia ricompresi nella percentuale di ribasso offerta; e. al livello di dettaglio, alla chiarezza espositiva ed all'esaustività delle trattazioni.	10
		totale	70

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio di valutazione indicato nella tabella n. 1 il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo  $(P_{OT})$  relativo all'offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 70 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio.

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo di 70 punti verrà effettuato - direttamente dalla piattaforma SINTEL - il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto.

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato direttamente dal sistema SINTEL riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, incrementando proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

# § 5.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALL'OFFERTA TECNICA (OUALITATIVA)

Stante la natura dei criteri di valutazione di cui ai punti da 1 al 3 della tabella n. 1, l'attribuzione del relativo punteggio, avverrà con metodo qualitativo e ogni componente della Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale, compreso tra zero e uno, legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione ai criteri in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Coefficiente	Grado di giudizio attribuito dalla Commissione
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,7	Buono
0,6	Più che sufficiente
0,5	Sufficiente
0,4	Insufficiente



0,3	Del tutto insufficiente
0,2	Scarso
0,1	Eccessivamente scarso
0	Nessun elemento fornito

Si ribadisce che **verranno esclusi** dalla procedura di affidamento **i concorrenti che**, sulla base della valutazione formulata dalla Commissione, **non raggiungeranno, anche per uno solo dei criteri di valutazione, un giudizio di "SUFFICIENTE".** 

L'attribuzione a ciascun concorrente del punteggio relativo a ciascun criterio di valutazione avverrà applicando la seguente formula:

$$P = C \times Pmax$$

# Dove:

- per C si intende il coefficiente, anche mediato aritmeticamente in funzione dei singoli giudizi di cui alla precedente tabella attribuiti al singolo concorrente da ogni componente della Commissione, assegnato al concorrente in esame per il criterio di valutazione in esame;
- per P si intende il punteggio assegnato al singolo concorrente per il singolo criterio di valutazione oggetto di esame;
- per Pmax si intende il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio di valutazione oggetto di esame e quindi rispettivamente:
  - i. 40 punti per il criterio di valutazione di cui al n. 1 della tabella n. 1 di cui sopra;
  - ii. 20 punti per il criterio di valutazione di cui al n. 2 della tabella n. 1 di cui sopra;
  - iii. 10 punti per il criterio di valutazione di cui al n. 3 della tabella n. 1 di cui sopra.

# § 5.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 7, punto 3.

Il punteggio economico verrà attribuito alla sola offerta economica presentata con riferimento al parametro "corrispettivo annuale" per le attività di cui al precedente art.1.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio (PoE) dell'offerta economica, stabilito in massimo 30,00 punti, si precisa che:

- si assumerà a riferimento il corrispettivo annuale offerto per le attività di cui al precedente art.1;
- verrà applicata la seguente formula SINTEL, denominata "formula del prezzo minimo":

$$Poe = \frac{Pmin}{Po} \times 30$$

# dove:

- per Pmin si intende il valore più basso offerto in gara quale corrispettivo annuale offerto per le attività di cui al precedente art.1;
- per Po si intende il corrispettivo annuale offerto per le attività di cui al precedente art.1 dal singolo concorrente.

### ART. 6 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tutti i documenti relativi alla presente procedura di affidamento dovranno essere inviati all'Amministrazione esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma SINTEL.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso la piattaforma SINTEL, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 19 novembre 2021, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo definito dalla piattaforma SINTEL.



La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma SINTEL è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità sia dell'Autorità che del gestore della piattaforma SINTEL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta potrà ritirarla; un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata.

#### ART. 7 - MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse attraverso la piattaforma SINTEL.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura SINTEL, che consentono di predisporre:

- 1) una busta virtuale (A) contenente a pena di esclusione:
  - a. la dichiarazione resa in conformità al modello n. 1 predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;
  - **b. il PASSOE rilasciato** dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione al sistema AVCpass ai fini delle verifiche di cui al successivo <u>art. 10</u>.

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria <u>autodichiarazione di avvenuta registrazione</u> al sistema AVC*pass* e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito.

L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della documentazione amministrativa richiesta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni per il tramite del procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Tutti i documenti che compongono la documentazione amministrativa richiesta dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti sulla piattaforma in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

- 2) una busta virtuale (B) contenente la documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, indicata alle successive lettere a, b e c necessaria ai fini della valutazione della componente qualitativa dell'offerta.
  - a. <u>a pena di esclusione:</u> una relazione descrittiva della prova tecnica del servizio proposto in coerenza con quanto descritto nel Capitolato tecnico.

Al fine della valutazione complessiva del parametro n. 1 della tabella n. 1 di cui al precedente art. 5, par. 5.1 denominato "prova tecnica del servizio" ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di punti 40 - è richiesta la predisposizione di una apposita relazione, denominata "Relazione complessiva valutazione elemento 1", contenente l'indicazione e lo stato dell'arte di tutti i provvedimenti all'esame del Parlamento di potenziale interesse dell'Autorità (inclusi gli atti di sindacato ispettivo depositati alle Camere) presentati, esaminati e discussi nei due rami del Parlamento nel periodo temporale dal 26 ottobre 2021 (compreso) al 4 novembre 2021 (compreso), con allegata la documentazione ritenuta necessaria, nonché della ricostruzione dei disegni di legge di interesse dell'Autorità alla luce delle modifiche approvate durante l'esame parlamentare, nel lasso di tempo considerato. La relazione dovrà altresì contenere i testi dei provvedimenti di interesse approvati dal Consiglio dei Ministri o all'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri nel periodo considerato, nonché quelli delle Regioni e di altre Istituzioni di riferimento nel periodo suindicato o ogni altro atto/provvedimento normativo ritenuto di interesse con riferimento ai settori di competenza dell'Autorità.



b. <u>a pena di esclusione</u>: una relazione descrittiva del gruppo di lavoro proposto in coerenza con quanto descritto nel Capitolato tecnico.

Al fine della valutazione complessiva del parametro n. 2 della tabella n. 1 di cui al precedente art. 5, par. 5.1 denominato "professionalità/composizione del gruppo di lavoro proposto che svolgerà il servizio" ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di punti 20 - è richiesta la predisposizione di una apposita relazione, denominata "Relazione complessiva valutazione elemento 2", nella quale la società dovrà rappresentare le professionalità possedute dal proprio gruppo di lavoro dedicato all'espletamento del servizio richiesto, evidenziando le qualifiche e le esperienze professionali di ogni soggetto facente parte del gruppo stesso. Detta relazione dovrà, inoltre, fornire l'indicazione numerica complessiva delle persone che comporranno il gruppo di lavoro, che la società - con la partecipazione alla procedura di affidamento - si impegna a mettere a disposizione all'Autorità per l'intero periodo contrattuale, fatto salvo quanto previsto, in materia di sostituzioni di personale, all'art. 5, par. 5.2 delle Condizioni di contratto.

**Precisazione**: Non viene richiesta, al momento, l'indicazione nominativa delle persone messe a disposizione, per cui i relativi *curricula* potranno essere resi in forma anonima e dovranno contenere le esperienze dei medesimi soggetti nel settore oggetto del contratto.

Il concorrente dovrà fornire evidenza del numero di persone (minimo due) che comporranno il proprio gruppo di lavoro - che la società con la partecipazione alla procedura di affidamento si impegna implicitamente a mettere a disposizione - corrispondente al numero di curricula presentati, nonché delle qualifiche e delle esperienze professionali di ogni soggetto facente parte del gruppo stesso con particolare riguardo all'esperienza maturata nel settore energetico, ritenendo tale esperienza un punto di forza del soggetto valutato in quanto in grado di avere una maggiore sensibilità nell'individuazione, raccolta e catalogazione delle informazioni riguardanti i testi normativi di interesse dell'Autorità stessa, con specifico riferimento all'energia elettrica, al gas, ai servizi idrici, ai rifiuti, al teleriscaldamento e teleraffrescamento, all'ambiente, alla politica economica, nonché agli atti ed ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione per le novità in materia di Autorità amministrative indipendenti.

# ATTENZIONE

Il concorrente dovrà presentare un gruppo di lavoro composto da almeno n. 2 (due) risorse, ovvero in numero superiore. Ad ogni buon conto, e fermo il numero minimale di due risorse, la composizione numerica effettiva non concorrerà alla formazione del punteggio riferito al parametro in argomento.

c. <u>a pena di esclusione</u>: una relazione descrittiva del servizio proposto in coerenza con quanto descritto nel Capitolato tecnico.

Al fine della valutazione complessiva del parametro n. 3 della tabella n. 1 di cui al precedente art. 5, par. 5.1 denominato "caratteristiche generali del servizio proposto" ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di punti 10 - è richiesta la predisposizione di una apposita relazione, denominata "Relazione complessiva valutazione elemento 3", nella quale la società concorrente dovrà descrivere le modalità con cui si intende espletare il servizio oggetto della procedura di affidamento, sulla base delle caratteristiche tecniche minimali di cui al Capitolato tecnico e quant'altro ritenuto opportuno per meglio rappresentare lo svolgimento del servizio offerto.

# **ATTENZIONE**

- l'attribuzione, a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione, di un **giudizio inferiore a** "SUFFICIENTE" assegnato ai parametri di cui al precedente art. 5, par. 5.1, tabella 1, punti da 1 a 3 (anche per uno solo dei parametri individuati) comporta la non ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura di affidamento e quindi ne verrà disposta, l'esclusione;
- la documentazione riferita alla componente qualitativa dell'offerta **non dovrà a pena di esclusione - contenere alcuna indicazione di carattere economico** riferita all'offerta economica presentata e deve essere sottoscritta secondo le modalità riportate all'inizio del punto 2 del presente articolo;
- la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente si deve intendere equivalente all'effettivo **progetto di esecuzione del servizio. Tale definito progetto**, stante sia la formulazione richiesta dall'Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le definite modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, **costituirà elemento**



contrattuale, laddove accettato dall'Amministrazione, del rapporto che l'Autorità istituirà con l'aggiudicatario della procedura di affidamento;

- le relazioni dovranno essere predisposte in modo chiaro ed inequivocabile e contenere altre informazioni (se pertinenti all'argomento), anche non richieste, purché sia assicurata la facile consultabilità e la rintracciabilità certa degli elementi specificatamente richiesti ai punti precedentemente indicati (da1 a 3);
- l'assenza e/o la mancata presentazione anche di una sola delle relazioni di cui al precedente punto 2, lett. a., b. e c. comporta la <u>non ammissione</u> del concorrente al proseguo della procedura di affidamento in considerazione del fatto che, mancando tale documentazione, non risulta possibile procedere alla valutazione complessiva del/dei parametro/i di riferimento;

Quanto alla dimensione massima dei files caricabili sulla piattaforma SINTEL si rimanda al paragrafo 9.2 della versione del 28 luglio 2021 del documento "Modalità tecniche di utilizzo" disponibile sulla citata piattaforma SINTEL.

Il punteggio totale, previsto in un massimo di 70 punti, sarà dato dalla sommatoria di ogni singolo punteggio attribuito a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica.

Si ribadisce che qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo verrà effettuato il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto. In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

Si precisa che per la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

- 3) Una busta virtuale (C) contenente la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, indicata relativa all'offerta economica:
  - a. a pena di esclusione: l'offerta economica a sistema

Nel campo "Offerta economica", il concorrente, <u>pena l'esclusione dalla procedura di affidamento</u>, deve - al fine della valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, del parametro "offerta economica" - presentare la propria offerta economica, così composta:

(i) campo "Offerta economica"

Indicare il **valore** (espresso in euro e con <u>cinque</u> cifre decimali) **offerto quale corrispettivo annuale** per l'esecuzione delle attività indicate nel precedente art. 1 nei termini di cui al Capitolato tecnico.

Il valore offerto non dovrà - pena l'esclusione - risultare <u>pari</u> o <u>superiore</u> all'importo annuale stabilito in 25.000,00 euro (oltre I.V.A.).

- (ii) campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" Indicare il valore zero.
- (iii) campo "di cui costi del personale"

Indicare il valore zero.

(iv) campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza"

Indicare il valore zero.

#### NORME DI CARATTERE GENERALE

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra procedura di affidamento o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di affidamento o altro appalto, nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e dalle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali;

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, offerte pari a zero.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di <u>180 giorni consecutivi</u> dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto



termine.

Si ribadisce che per l'offerta economica non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma).

#### ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

La procedura di affidamento, come detto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla piattaforma SINTEL.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei *log* di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di affidamento direttamente tramite la piattaforma SINTEL.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata - per conto del RUP - dal Responsabile dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, <u>aggiudicherà la procedura anche alla presenza di una sola offerta valida</u> purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura, la formazione della graduatoria e la proposta di affidamento non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di affidamento e, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della procedura di affidamento:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

<u>In particolare, e per tali ipotesi, l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.</u>

Si precisa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 6, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

SINTEL, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

# § 8.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima fase procedurale della gara, che si aprirà alle ore 15.00 del 19 novembre 2021, si procederà alla:

- a) apertura della busta telematica amministrativa, scaricando dalla piattaforma SINTEL la documentazione prodotta dai concorrenti:
- b) verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- c) attivazione della eventuale procedura di soccorso istruttorio.

In esito all'esame della documentazione amministrativa, si provvederà all'adozione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.



# § 8.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 6 e sarà composta da un numero di tre commissari, di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato dall'Autorità su SINTEL nonché, unitamente ai curricula dei componenti, sul proprio sito internet, profilo di committente nella sezione della presente procedura di affidamento.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

# § 8.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente paragrafo 8.1, si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica affinché la Commissione stessa possa procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, al loro esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

La Commissione - con riferimento ai criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella n. 1 riportata al precedente art. 5, paragrafo 5.1- individua gli operatori che eventualmente non hanno superato la prevista soglia di sbarramento e li comunica all'Amministrazione che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente verranno caricati sulla piattaforma Sintel i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla procedura di affidamento dei concorrenti. In particolare, una volta ricevuta comunicazione direttamente dal Sistema Sintel a mezzo PEC dell'accettazione dell'offerta tecnica, sarà possibile visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura "Graduatoria tecnica".

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti l'offerta economica. Il sistema Sintel procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente art. 5, paragrafo 5.3.

L'Amministrazione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale ( $P_{TOT}$ ) per la formulazione della graduatoria.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà secondo - tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà l'offerta economica.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad affidare la procedura mediante sorteggio pubblico convocando, con le modalità che saranno comunicate, i concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, SINTEL redigerà la graduatoria. Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante piattaforma Sintel.

## ART. 9 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà - autonomamente rispetto alla piattaforma SINTEL - a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verranno considerate "anomale" le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di affidamento (30 e 70).

Ai fini del predetto calcolo saranno presi in considerazione i punteggi qualitativi (tecnici) effettivamente assegnati, ossia i punteggi non riparametrati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre offerte non si procederà al procedimento di anomalia, restando



comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del procedimento di anomalia verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Verrà richiesto per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni fornite dall'offerente verranno esaminate e, ove ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, si potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, saranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### ART. 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito conclusivo del procedimento di affidamento si darà corso a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutti le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute e quant'altro necessario).

Previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, sarà adottato il provvedimento di affidamento.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà:

- (i) ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice;
- (ii) ad effettuare i controlli, in capo all'operatore economico aggiudicatario della procedura, sul possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 4 dell'avviso esplorativo. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
  - In particolare, si procederà a chiedere all'operatore economico aggiudicatario l'invio, tramite sistema AVCpass, dei seguenti documenti a comprova del requisito speciale di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 4, lettera d), dell'avviso esplorativo ("aver eseguito e concretamente realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma SINTEL, almeno due servizi aventi oggetto specifico analogo al servizio richiesto dall'Autorità [servizio di individuazione, raccolta e catalogazione delle informazioni riguardanti testi normativi, interrogazioni, mozioni e risoluzioni, con specifico riferimento all'energia elettrica, al gas, ai servizi idrici, ai rifiuti, al teleriscaldamento e teleraffrescamento, all'ambiente, alla politica economica e agli atti ed ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione], eseguiti per conto di committenti pubblici o privati ed aventi complessivamente un importo annuale pari ad almeno 25.000,00 euro (oltre I.V.A.)"):
  - in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: il certificato, in originale o copia conforme, rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei contratti dichiarati nella fase dell'avviso esplorativo;
  - in caso di servizi prestati a favore di committenti privati: il certificato, in originale o copia autentica, rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei contratti dichiarati nella fase dell'avviso esplorativo.

Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di affidamento devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it/portal/public/classic/ - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG 89508055F3. Il sistema rilascia un "PASSOE" (Pass Operatore Economico) da inserire nella busta virtuale (A) nei termini di cui al precedente art. 7, punto 1, lettera b).

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di affidamento concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione



del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Successivamente verrà adottato il provvedimento di presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A conclusione della procedura di affidamento questa Amministrazione con l'Affidatario stipulerà il contratto - nei termini di cui alle Condizioni di contratto - mediante scrittura privata in modalità elettronica (firma digitale).

Il contratto verrà inviato all'Affidatario tramite la piattaforma SINTEL.

<u>Fermo quanto sopra l'Affidatario dovrà</u>, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo Codice.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di affidamento sia stata aggiudicata:

- a) con ribasso superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con ribasso superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In tal senso si precisa che il ribasso sarà autonomamente calcolato dall'Autorità in relazione al corrispettivo annuale offerto dall'Affidatario in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si in tendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'Affidatario, qualora non dichiarate e presentate in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, deve dichiararene il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante)attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'Affidatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.